



DA CITARE SEMPRE NELLA RISPOSTA

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio attività contrattuali per il vestiario e l'equipaggiamento e l'armamento della Polizia di Stato

Pec: dipps.dircentrteclg.equipaggiamento@pecps.interno.it

Quesiti

Oggetto: Procedura ristretta per la fornitura di nr. 4482 pistole ad impulsi elettrici complete di accessori occorrenti per la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza. - FL 403

Domanda : Con riferimento al requisito della iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, il punto 9.1. del disciplinare di prequalifica prevede che il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all' art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Ciò posto, si chiede di confermare che, in caso di impresa estera avente sede in uno Stato membro dell'UE, in alternativa alla dichiarazione giurata possa essere allegata copia della certificazione di iscrizione all'equipollente Registro con attestazione che tale certificazione è stata rilasciata dalla competente autorità dello Stato membro di appartenenza, come previsto dall'art. 83 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016.

Risposta : **Si confermano le indicazioni contenute nel disciplinare al punto 9.1. L'o.e. economico estero può produrre, in alternativa alla dichiarazione giurata, una copia dell'iscrizione ad un Registro professionale/commerciale equipollente, dalla quale si evinca che la stessa è stata rilasciata dalla competente autorità dello Stato di appartenenza.**

Domanda: Con riferimento ai requisiti di idoneità del disciplinare di prequalifica (paragrafo 9.1. pag. 5 e 6), si chiede di confermare che per un'azienda estera (con sede nel territorio di altro Stato Membro dell'UE) dotata di un titolo equivalente alla licenza di cui all' art. 28 TULPS, che effettuerà l'importazione in Italia dei dispositivi necessari per la campionatura (di cui al paragrafo 3 del disciplinare) con consegna diretta presso i locali indicati dalla Stazione Appaltante dunque senza effettuare depositi intermedi in territorio italiano non sia necessario acquisire l'autorizzazione ex art. 31 TULPS, essendo a tal fine sufficiente il titolo equivalente alla licenza ex art. 28 TULPS in quanto inclusivo dell'autorizzazione all'importazione. In caso contrario, analogamente a quanto previsto dal Disciplinare di prequalifica in relazione all'autorizzazione ex art. 28 TULPS, si chiede di poter allegare, in luogo della certificazione ex art. 31 TULPS, una dichiarazione di impegno e, a tal fine, si chiede a Codesta Spett.le Stazione Appaltante di fornire indicazioni specifiche in ordine al contenuto di tale impegno. Il Modello di Istanza di Partecipazione allegato al Disciplinare di prequalifica richiede a pag. 1 l'indicazione della PEC. Tuttavia, per le imprese estere, a pag. 8 del Modello viene chiesto di indicare l'indirizzo PEC oppure l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016. L'art. 16 del Disciplinare precisa poi che gli inviti saranno fatti pervenire alle imprese selezionate, a



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

mezzo PEC o posta agli indirizzi che le imprese stesse avranno indicato nella domanda di partecipazione (?). Ciò premesso, si chiede di confermare che, in caso di impresa estera non dotata di PEC, ai fini delle successive comunicazioni e della ricezione dell'invito sia sufficiente l'indicazione del solo indirizzo di posta elettronica. In caso contrario, si chiede di confermare che l'impresa estera non dotata di propria PEC possa indicare la PEC di una persona fisica o giuridica residente/avente sede in Italia. Con riferimento alla previsione contenuta a pag. 8 del modello di istanza di partecipazione, si chiede di confermare che, nella fase di prequalifica, la dichiarazione inerente l'autorizzazione/non autorizzazione alla ostensione della documentazione deve essere riferita esclusivamente alla documentazione presentata a corredo dell'istanza di partecipazione mentre, in relazione all'offerta e alle eventuali spiegazioni inerenti la verifica di anomalia, la relativa dichiarazione dovrà essere presentata contestualmente alla presentazione dell'offerta, a seguito della ricezione dell'invito.

Risposta: **L'o.e. estero in fase di prequalifica dichiara di possedere una certificazione equipollente alla licenza ex art. 28 del TULPS o rende una dichiarazione con la quale si impegna a custodire i manufatti oggetto della gara con le modalità previste dalla licenza stessa. Con riferimento all'autorizzazione ex art. 31 del R.D. n. 773/1931 T.U.L.P.S gli o.e. esteri/nazionali in fase di prequalifica dichiarano di possedere tale autorizzazione ovvero dimostrano di aver presentato istanza volta al rilascio. Si precisa che all'atto della stipula del contratto l'o.e. aggiudicatario deve possedere sia la licenza ex art. 28 sia l'autorizzazione ex art. 31 del R.D. n. 773/1931. L'o.e. estero indica nella domanda di partecipazione l'indirizzo di posta elettronica ove dovranno essere inviate le comunicazioni. L'autorizzazione/non autorizzazione all'ostensibilità della documentazione di gara in caso di accesso agli atti da parte di un concorrente è relativa a tutti gli atti di gara.**

IL R.U.P.
Catia Colautti